DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi

[notificata con il numero C(1999) 4683]

(2000/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 [2], in particolare l'articolo 14,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE [4], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni rientra nell'azione della Comunità volta a costituire riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica.

(2) Con la decisione 93/590/CEE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi [5], modificata da ultimo dalla decisione 95/471/CE [6], sono state adottate disposizioni per l'acquisto di antigeni del virus dell'afta epizootica A5, A22 e O1.

(3) Con la decisione 97/348/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi [7], sono state adottate disposizioni per l'acquisto di antigeni del virus dell'afta epizootica, A22 Iraq, C1 e Asia1.

(4) La situazione sanitaria rende necessaria la fornitura di antigeni supplementari.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista quanto prima possibile i seguenti ceppi di antigene del virus dell'afta epizootica:

— A Iran 96: 1 000 000 di dosi,

— A Iran 99: 1 000 000 di dosi,

— A Malaysia 97: 500 000 di dosi,

— SAT1: 500 000 dosi,

— SAT2 (Africa australe): 500 000 dosi,

— SAT2 (Africa orientale): 500 000 dosi,

— SAT3: 500 000 dosi.

2. La Comunità adotta le disposizioni concernenti la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione dei vaccini antiaftosi prodotti utilizzando gli antigeni di cui al paragrafo 1.

3. Il costo massimo delle misure previste ai paragrafi 1 e 2 non può superare 2,5 milioni di EUR.

4. L'azione di cui al paragrafo 3 è organizzata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con il fornitore designato tramite bando di gara.

---

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[3] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.
[4] GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.
[5] GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.
[6] GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 29.
[7] GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27.

Articolo 3

1. Per realizzare gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Commissione stipula al più presto dei contratti.

2. Il direttore generale della direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare i contratti a nome della Commissione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione